



Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 102 del 5 luglio 2013
“Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico
che il 21 giugno ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”

Ordinanza N. 8 del 23 dicembre 2013

“OCDPC 129/2013. Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito dell’evento sismico che ha colpito il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara il 21 giugno 2013. Coordinamento dell’attività ad opera del Commissario delegato”

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e *1bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, è stato dichiarato, fino al novantesimo giorno dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, stanziando, per l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, risorse pari ad euro 3 milioni;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n.102 del 5 luglio 2013 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara”, adottata previa intesa con la regione Toscana, per assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgenti finalizzate a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall'evento sismico, con la quale il prof. Giovanni Menduni è nominato Commissario delegato;

VISTO l'articolo 1, della OCDPC predetta, che stabilisce, al comma 3, che “il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede:

- a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. Il Commissario delegato inoltre è autorizzato all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione dei beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero;
- b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e, d'intesa con le amministrazioni competenti, dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

c) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.108 del 24 luglio 2013, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara", adottata previa intesa con la regione Toscana, per determinare il compenso da riconoscere al Commissario delegato e apportare alcune modifiche e integrazioni alla sopra menzionata OCDPC n. 102/2013, al fine di consentire il rapido espletamento di tutte le iniziative finalizzate al ritorno all'ordinario;

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 26 agosto 2013 (registrata - ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lettera *c-bis* - alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della regione Toscana, il 28 agosto 2013, Reg. 1 – Foglio 355), con la quale il Commissario delegato provvedeva ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 102/2013 e previa autorizzazione dello stesso, il "Piano dei primi interventi e misure urgenti" - integrato con le tabelle di dettaglio degli elementi essenziali identificativi di cui al comma 5 - predisposto a seguito dell'evento sismico che, il 21 giugno 2013, ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito in legge 11 ottobre 2013, e in particolare il Capo III "Norme in tema di protezione civile" che all'articolo 10, comma 1, lettera b), stabilisce che la durata dello stato di emergenza non può superare 180 giorni (prima stabiliti in 90 giorni) prorogabili per non più di ulteriori 180 giorni (prima stabiliti in 60 giorni);

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2013, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e *1bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del 26 giugno 2013, è estesa di ulteriori 90 giorni;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2013, con la quale, in considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 4, della Delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 è integrato di 1,3 milioni di euro;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.129 del 22 novembre 2013, recante "Ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza" determinatasi a seguito dell'evento sismico di cui trattasi, pubblicata sulla Supplemento Ordinario n. 83, alla Gazzetta Ufficiale n. 289, del 10 dicembre 2013;

VISTI gli articoli 1, 2 e 3 con i quali il Commissario Delegato di cui alla OCDPC 102/2013, è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione degli interventi sul patrimonio pubblico, degli interventi e dei danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, alle attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi previsti per la rilevazione e di quanto previsto nell'allegato tecnico unito all'Ordinanza, quale parte integrante della stessa;

VISTO, in particolare, il comma 4, dell'articolo 2, secondo il quale per quanto attiene alla stima del fabbisogno, il Commissario Delegato, è autorizzato ad applicare, in prima istanza, metodologie di valutazione basate sulla elaborazione dei dati derivanti dai sopralluoghi di agibilità e danno effettuati con le schede AeDES, previa verifica dell'adeguatezza, affidabilità e completezza dei dati e secondo la procedura articolata nelle fasi dettagliate nel sopra citato allegato tecnico, che si sviluppano dalla numero uno "*censimento dei sopralluoghi*" alla numero dieci "*condivisione degli esiti in sedute pubbliche*";

VISTO l'articolo 4 secondo il quale il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risultanze scaturenti dall'attività di ricognizione del fabbisogno effettuata per la redazione del Piano degli interventi di cui all'OCDPC del 5 luglio 2013, n. 102, qualora i dati e le informazioni raccolte in quella sede, siano in linea con le procedure disciplinate ai sensi dell'Ordinanza 129/2013 e relativo allegato tecnico, apportando, ove necessario le opportune integrazioni a detta attività ricognitiva;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo 4, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza 129/2013, perciò entro il 20 gennaio 2014, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della Protezione civile la relazione contenente la ricognizione, corredata da uno schema di sintesi, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del Piano e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con le delibere di dichiarazione e proroga dello stato di emergenza o in altre risorse rese disponibili allo scopo;

RIBADITO che, così come previsto dal comma 5 del citato articolo 4, la ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi e che le attività previste dall'Ordinanza 129/2013, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

VISTO che l'articolo 10, comma 4bis, del decreto legge 4 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 11 ottobre 2013, ha abrogato l'articolo 3, comma 1, lettera c-bis) della legge n. 20/1994, relativo all'assoggettamento a controllo preventivo della Corte dei conti e all'acquisizione dell'efficacia dei provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

RITENUTO NECESSARIO, al fine dello svolgimento dei compiti affidati al Commissario delegato, fornire agli enti e alle amministrazioni competenti, ad integrazione di quanto già previsto nell'OCDPC 129/2013 e nel documento tecnico allegato, direttive uniformi sulle scadenze, le modalità operative, gli adempimenti, i formati, gli schemi, le regole di raccolta e trasmissione dei dati e ogni altra informazione utile al rispetto dei tempi e al corretto ed uniforme svolgimento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza;

CONSIDERATE le direttive fornite nel corso degli incontri preparatori allo svolgimento della preannunciata attività di ricognizione e le istruzioni già impartite e trasmesse per posta elettronica alle Amministrazioni interessate, comunque pubblicate sulla pagina indice del sito istituzionale www.sismapuane.it, nella sezione "In evidenza";

Tutto ciò visto e considerato,

DISPONE

- 1 Che la ricognizione dei fabbisogni sia presentata da parte delle Amministrazioni competenti attraverso la trasmissione delle schede A, B e C secondo le norme e le modalità di cui all'Ordinanza CDPC 129/2013 e del relativo allegato tecnico che ne costituisce parte integrante. Inoltre:
 - a. i risultati dovranno essere altresì inderogabilmente sintetizzati attraverso la compilazione dei relativi registri di sintesi scaricabili in formato elettronico sul sito istituzionale del Commissario delegato, <http://www.sismapuane.it>, sezione "In evidenza";
 - b. gli stessi registri saranno comunque aggiornati settimanalmente e trasmessi, ogni venerdì, per posta elettronica, all'Ufficio del Commissario all'indirizzo commissario@sismapuane.it. Contestualmente saranno trasmesse le stesse schede "A", "B" e "C" via via pervenute e digitalizzate singolarmente in formato PDF.
- 2 Che i dati relativi alla ricognizione in forma definitiva dovranno pervenire al Commissario entro il 31 dicembre 2013 per quanto attiene ai fabbisogni relativi al patrimonio pubblico (schede "A") e alle attività economiche e produttive (schede "C", fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 per le attività agricole) ed entro il 10 gennaio 2014 per quanto attiene al patrimonio privato (schede "B").
- 2 Che, nella compilazione dei suddetti registri di sintesi, sia cura delle Amministrazioni competenti indicare:
 - a. per il patrimonio edilizio le coordinate catastali complete (Foglio, particella, subalterno) di ciascun immobile danneggiato oggetto di richiesta, attraverso specifica visura;
 - b. i nomi delle località in maniera conforme a quella proposta dall'ISTAT nelle tabelle a corredo dei dati territoriali 2011. Per questo si potrà fare riferimento alla tabella riportata sul sito istituzionale del Commissario delegato, <http://www.sismapuane.it>, sezione "In evidenza", oppure utilizzare direttamente il foglio elettronico dell'ISTAT "R09_11.xls" a corredo delle basi territoriali 2011 e disponibile sulla pagina <http://www.istat.it/it/archivio/104317>, optando per il collegamento relativo ai dati relativi alla Regione Toscana http://www.istat.it/it/files/2013/11/R09_11_ED50.zip;
 - c. l'indirizzo stradale di ciascun immobile conforme alla toponomastica ufficiale del Comune.
- 3 Che nel caso di interventi su beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, si provvederà con l'assenso dell'Unità di crisi – Coordinamento Regionale (UCCR) Toscana, istituita con DDR 425 del 28 giugno 2012 cui si farà comunque riferimento anche ai fini di determinare il soggetto competente per i diversi beni vincolati.
- 4 Che per il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viario, la ricognizione sia effettuata anche con il coinvolgimento delle prefetture e dei COM (Centri Operativi Misti) interessati.
- 5 Di ribadire che, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 4, dell'OCDPC 129/2013, la ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
- 6 Di ribadire altresì che, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 4, dell'OCDPC 129/2013, le attività di ricognizione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- 7 Di evidenziare che, così come previsto dal comma 4, dell'articolo 2, dell'OCDPC 129/2013, per quanto attiene alla stima del fabbisogno, il Commissario delegato, è autorizzato ad applicare, in prima istanza, metodologie di valutazione basate sulla elaborazione dei dati derivanti dai sopralluoghi di agibilità e danno effettuati con le schede Aedes, previa verifica dell'adeguatezza, affidabilità e completezza dei dati e secondo la procedura articolata nelle fasi dettagliate nel sopra citato allegato tecnico, che si sviluppano dalla numero uno "*censimento dei sopralluoghi*" alla numero dieci "*condivisione degli esiti in sedute pubbliche*".
- 8 Di evidenziare altresì che, così come previsto dal comma 2, dall'articolo 4, dell'OCDPC 129/2013, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risultanze scaturenti dall'attività di ricognizione del fabbisogno effettuata per la redazione del Piano degli interventi di cui all'OCDPC del 5 luglio 2013, n. 102, qualora i dati e le informazioni raccolte in quella sede, siano in linea con le procedure disciplinate ai sensi dell'Ordinanza 129/2013 e relativo documento tecnico allegato, apportando, ove necessario le opportune integrazioni a detta attività ricognitiva.
- 9 Che le attività di ricognizione, così come previsto dal comma 3, dell'articolo 4, dell'OCDPC 129/2013, debbano essere portate a termine entro 40 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza 129/2013, perciò entro il 20 gennaio 2014, con la trasmissione al Dipartimento della Protezione civile, della relazione del Commissario delegato contenente la ricognizione, corredata da uno schema di sintesi, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del Piano e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con le delibere di dichiarazione e proroga dello stato di emergenza o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
- 10 Di prendere atto che la presente ordinanza è immediatamente efficace, poiché l'articolo 10, comma 4bis, del decreto legge 4 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 11 ottobre 2013, ha abrogato l'articolo 3, comma 1, lettera c-bis) della legge n. 20/1994, relativo all'assoggettamento a controllo preventivo della Corte dei conti dei provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
- 11 Che la presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed integralmente sul sito istituzionale del Commissario delegato, all'indirizzo <http://www.sismapuane.it>, nell'apposita area "Amministrazione trasparente", anche ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 12 Che dell'adozione della presente ordinanza è data comunicazione al Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Giovanni Menduni)

